



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo

Settore gestione del personale tecnico amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019 – 2021, sottoscritto in data 18.1.2024, e in particolare i seguenti articoli:

Art. 85 - Classificazione – che prevede un sistema di classificazione del personale articolato in quattro Aree professionali corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali. Le Aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'Area medesima. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. Ciascuna delle quattro Aree è articolata in settori professionali, ossia ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attività lavorativa:

- Area degli Operatori. Comprende i seguenti Settori professionali: Settore amministrativo; Settore dei servizi generali e tecnici; Settore socio-sanitario;
- Area dei Collaboratori. Comprende i seguenti Settori professionali: Settore amministrativo; Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali; Settore delle biblioteche; Settore della comunicazione e informazione; Settore socio-sanitario;
- Area dei Funzionari. Comprende i seguenti Settori professionali: Settore amministrativo-gestionale; Settore amministrativo - dipartimentale; Settore tecnico-informatico; Settore scientifico-tecnologico; Settore delle biblioteche; Settore della comunicazione e informazione; Settore socio-sanitario;
- Area delle Elevate professionalità. Comprende i seguenti Settori professionali: Settore amministrativo-gestionale; Settore amministrativo - dipartimentale; Settore tecnico-informatico; Settore scientifico-tecnologico; Settore delle biblioteche; Settore della comunicazione e informazione; Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario;

Art. 90 – Attività di comunicazione e informazione – che introduce per le Aree dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate professionalità il Settore professionale della comunicazione e informazione;

Art. 92 – Norme di prima applicazione – che, al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva, quindi in data 1.5.2024, e che il personale in servizio alla predetta data è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'allegato F – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione;

Art. 93 – Abrogazioni – che stabilisce che dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione sono abrogati l’art. 75, commi da 1 a 6, l’art. 76, commi 1, 2, 5 e 6, il Titolo IX e l’art. 91 del CCNL 16.10.2008, l’art. 59 del CCNL 19.4.2018 e tutte le eventuali ulteriori norme relative all’ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatte salve quelle espressamente richiamate nel vigente CCNL;

Art. 118 – Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione – che dispone che a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale, lo stipendio tabellare e l’indennità di Ateneo delle nuove Aree di inquadramento sono stabiliti negli importi previsti dal nuovo CCNL e che, con la medesima decorrenza, al personale in servizio è mantenuta a titolo di differenziale stipendiale, secondo la struttura della retribuzione prevista dagli artt. 111 e 112, la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica previsti dal vecchio CCNL e i nuovi stipendi tabellari stabiliti dal nuovo CCNL. Sono, inoltre, conservati *ad personam* gli eventuali maggiori valori di indennità di Ateneo attribuiti al personale con posizione economica EP4 o superiore rispetto a quelli indicati dal nuovo CCNL;

Viste le note ricognitive inviate ai responsabili di struttura al fine di individuare con maggiore esattezza, per ciascuna Area, i settori professionali di ciascun lavoratore, sulla base delle attività svolte in prevalenza da almeno un anno;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 92 del CCNL 2019-2021, a decorrere dall’1.5.2024, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, di cui all’allegato elenco suddiviso per struttura di appartenenza e parte integrante del presente provvedimento, appartenente alle Categorie B,C, D e EP in base al previgente sistema di classificazione, è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella di trasposizione allegata al succitato CCNL rispettivamente nelle Aree degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate professionalità e nei relativi settori professionali.

Art. 2 - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, 112 e 118 del CCNL 2019-2021, nell’elenco sopracitato, per ciascun lavoratore viene indicato lo stipendio tabellare in godimento ai sensi del CCNL 6.12.2022 (tabella C2 CCNL 2019-2021), lo stipendio tabellare nell’Area del nuovo ordinamento e, ove presente, il differenziale stipendiale tra i sopracitati stipendi tabellari. Per il personale con posizione economica EP4 o superiore vengono altresì indicate l’indennità di Ateneo in godimento, quella prevista dal nuovo CCNL, e a titolo di assegno *ad personam* la differenza tra il maggior valore già in godimento e il valore dell’indennità prevista dal nuovo CCNL.

Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di passaggio ad Area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate di cui agli artt. 119 e 121, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio in godimento (stipendio tabellare e differenziale stipendiale), nel caso in cui lo stipendio tabellare della Area di nuovo inquadramento risulti inferiore. La quota eventualmente mantenuta continua ad essere corrisposta a carico del fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova Area. Il differenziale stipendiale di cui sopra non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori differenziali stipendiali di cui all’art. 86 (Progressioni economiche all’interno delle Aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

Art. 3 - Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area Personale ed è pubblicato nell'albo web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana BONACETO
firmato digitalmente

PM/MI/MM